



Direzione Acquisizione Beni e Servizi

CHIARIMENTO n.2 DEL 18/04/2018

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI PRIMER E SONDE PER BIOLOGIA MOLECOLARE
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50**

In data 17/04/2018 è pervenuta la seguente richiesta di chiarimento:

In riferimento a quanto in oggetto si chiede conferma che la fornitura debba rispettare i requisiti indicati nelle Tabelle dei Capitolati Tecnici (ALL. 2.1, ALL 2.2, ALL 2.3), in particolare quanto indicato in colonna 1 "Resa in OD260nm (almeno)" e "Resa in nmoli (almeno)".

Tali requisiti risultano infatti in contraddizione con quanto previsto nel documento "CAPITOLATO SPECIALE - Art. 9 - PENALI " laddove leggiamo al "Punto 5":<<L'applicazione di eventuali penali avviene valutando... difformità quantitativa inferiore o superiore al 10%... per punto percentuale eccedente o inferiore>>

Si forniscono le seguenti risposte:

Il Punto 5 dell'Art.9 del Capitolato Speciale recita nella sua interezza:

"L'applicazione di eventuali penali avviene valutando i reclami e seguendo le regole di seguito definite:

- ritardo di consegna dall'ordine, € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- difformità quantitativa inferiore o superiore al 10% rispetto a quanto espressamente richiesto nel buono d'ordine, € 100,00 per punto percentuale eccedente o inferiore;
- ritiro del prodotto oggetto della contestazione, € 100,00 per ogni giorno di ritardato ritiro;
- scadenza del prodotto inferiore al limite di validità di cui all'articolo 4, comma 3, € 300,00."

Appare chiaro pertanto che le specifiche relative alla resa dei prodotti inserite nei capitolati tecnici, oggetto di valutazione in sede di gara, non abbiano nulla a che vedere con le difformità quantitative di cui sopra, riferibili ad ipotetici scostamenti rispetto alle quantità ordinate in fase di esecuzione.



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri**

Direzione Acquisizione Beni e Servizi